



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO TERNE DI COLLAUDATORI STATICI

In applicazione della Legge 05.11.1971 n. 1086 - art. 7

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 con s.m.i. - art. 67

(deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso
in data 5 novembre 2018 e aggiornato con delibera del 25 marzo 2019)

Prato della Fiera 23
31100 Treviso

segreteria@ingegneritrevise.it
PEC: ordine.treviso@ingpec.eu

CF: 80014120267
www.ingegneritrevise.it

Tel: 0422.583665
Fax: 0422.56730



UNI EN ISO 9001:2015
Sistema Gestione Qualità Certificato

Pagina 1 di 8

P.ORD3- Rev 4 del 2/4/2019



INDICE DEL CONTENUTO

ART. 1 – COMMISSIONE TERNE	p. 3
ART. 2 – DESIGNAZIONE DELLA TERNA DI COLLAUDO STATICO	p. 3
ART. 3 – ABBINAMENTI E INCOMPATIBILITÀ	p. 3
ART. 4 – MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ	p. 3
ART. 5 – COLLAUDO STATICO DI OPRE PARTICOLARI	p. 4
ART. 6 – ELENCO DI COLLAUDATORI STATICI PER LA FORMAZIONE DELLE TERNE	p. 4
ART. 7 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO	p. 4
ART. 8 – PROCEDURA DI COLLAUDO STATICO	p. 4
ART. 9 – OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE	p. 5
ART. 10 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	p. 5
ART. 11 – SOSPENSIONE DALL'ELENCO	p. 5
ART. 12 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	p. 5
ART. 13 – DOMANDA DI RE-ISCRIZIONE	p. 6
ART. 14 – CONTROLLI	p. 6
Note	p. 6

ALLEGATI



Art. 1. Commissione Terne

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio dell'Ordine si avvale di un'apposita commissione, la Commissione Terne, per ciò che riguarda la designazione di terne, ai sensi dell'art. 7 della Legge 05.11.1971 n. 1086, con segnalazione di professionisti iscritti all'elenco dei collaudatori statici (art. 6 del presente Regolamento).

La Commissione è composta da membri nominati dal Consiglio secondo criteri stabiliti dal medesimo, nel rispetto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.1990 n. 241 "Conflitto di interessi" sulla base delle proprie specifiche competenze, al fine di garantire un grado di professionalità adeguata allo svolgimento delle relative funzioni.

La Commissione Terne si riunisce in genere una volta al mese. È coordinata da un Presidente che ha il compito di presiedere le riunioni, salvo eventuale delega ad altro membro della Commissione, coordina l'attività della Commissione e provvede alla verbalizzazione delle assegnazioni delle terne.

La seduta di Commissione è valida quando, oltre alla presenza del Presidente o suo delegato, sono presenti almeno altri due (2) commissari.

La Commissione resta in carica fino alla decadenza del Consiglio dell'Ordine.

Art. 2. Designazione della terna di nominativi per il collaudo statico

La terna di nominativi viene selezionata, per sorteggio casuale tramite l'utilizzo della piattaforma informatica (R.3 ISI SVILUPPO), dall'elenco alfabetico degli ingegneri di cui all'art. 6, che hanno fatto richiesta di esservi inseriti.

L'elenco dei collaudatori statici è diviso in tre liste distinte, corrispondenti alla ripartizione del territorio della provincia di Treviso in tre macroaree, come segue:

- zona A
- zona B
- zona C

in cui sono ripartiti i Comuni come da elenco dettagliato in allegato.

Per ciascuna richiesta di terna, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle richieste, l'incaricata della segreteria estrapola da R.3 una lista di dieci (10) nominativi che sarà abbinata alle richieste e sottoposta all'attenzione della Commissione per la designazione dei tre nominativi.

Per ogni singolo permesso edilizio la ditta dovrà richiedere una terna di nominativi.

Una volta completati gli abbinamenti, l'incaricata della segreteria invierà comunicazione del sorteggio alla ditta richiedente e, per conoscenza al Comune in cui l'opera da collaudare è situata, all'Ordine degli Architetti di Treviso (F.ORD.4) e ai professionisti sorteggiati (F.ORD.5).

Art. 3. Abbinamenti e incompatibilità

L'abbinamento indicato all'art. 2 è comunque soggetto alla verifica di eventuali incompatibilità tra gli ingegneri designati nella terna e l'opera da collaudare.

La Commissione, nella designazione della terna, non sempre ha la possibilità di verificare preventivamente la sussistenza di eventuali motivi di incompatibilità: l'ingegnere non dovrà accettare l'incarico qualora ravvisi incompatibilità, inviando all'Ordine una tempestiva comunicazione.

Art. 4. Motivi di incompatibilità

I motivi di incompatibilità, oltre a quelli previsti dalla legge, sono i seguenti:

- ingegnere dipendente pubblico per le opere ricadenti nel settore di sua competenza;
- ingegnere che abbia un rapporto abituale con la ditta richiedente, ovvero occasionale ma contemporaneo al collaudo;



- ingegnere in associazione professionale con il progettista architettonico, strutturale o con il direttore dei lavori delle opere oggetto di collaudo.

Possono essere determinate, di volta in volta, anche altre cause di incompatibilità che saranno valutate dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 5. Collaudo statico di opere particolari

Le terne per opere e/o strutture di tipo assolutamente particolare verranno designate dal Consiglio dell'Ordine, in deroga alla procedura stabilita all'art. 2, selezionando dall'elenco di cui all'art. 6 i tre (3) nominativi più adatti a svolgere il compito per esperienza, capacità e specializzazione.

Art. 6. Elenco di collaudatori statici per la formazione delle terne

La domanda di iscrizione o di reinscrizione (F.ORD.8), come normata all'art. 7, dovrà essere presentata via e-mail a segreteria@ingegneritrevise.it oppure via PEC a ordine.treviso@ingpec.eu corredata della documentazione utile a dimostrare l'esperienza acquisita nel campo d'applicazione della Legge 05.11.1971 n. 1086, Legge 02.02.1974 n. 64 e D.P.R. 06.06.2001 n. 380 con s.m.i.

Il richiedente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento), settore civile-ambientale;
- iscrizione continuativa all'Albo professionale degli Ingegneri da almeno dieci (10) anni;
- possesso di almeno trenta (30) CFP;
- specifico curriculum professionale, contenente l'elenco delle principali opere per le quali il richiedente abbia svolto la progettazione strutturale e/o la direzione dei lavori strutturali e/o il collaudo statico;
- polizza assicurativa RC professionale.

Art. 7. Iscrizione nell'elenco

L'inserimento dell'ingegnere richiedente nell'elenco dei Collaudatori statici viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine, valutati i requisiti di cui all'art. 6.

Art. 8. Procedura di collaudo

Secondo quanto previsto al punto 9.1 dal D.M. 17.01.2018 aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" il collaudo statico, "inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l'emissione del certificato di collaudo. **Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d'opera".**

Art. 9. Obblighi del collaudatore

L'ingegnere che riceve l'incarico dalla ditta per il collaudo statico di opere tramite designazione su terna, ha i seguenti obblighi:

- comunicare la nomina all'Ordine, entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento dell'incarico (F.ORD.7) allegando contestualmente copia del disciplinare d'incarico sottoscritto dalle parti, con la determinazione del preventivo di parcella e l'eventuale sconto applicato;



- completato l'incarico professionale, entro sessanta (60) giorni dalla data di deposito del collaudo, dovrà presentare all'Ordine copia dell'atto depositato presso gli enti competenti e copia della parcella professionale.

Art. 10. Modalità di espletamento dell'incarico

Poiché la segnalazione su terna avviene da parte dell'Ordine, sulla base di un elenco deliberato dal Consiglio, l'ingegnere che assume l'incarico dovrà, nell'espletamento della prestazione, attenersi alle seguenti disposizioni:

- svolgere con competenza e diligenza l'incarico, nonché eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dello stesso, secondo quanto riportato al capitolo 9 del D.M. 17.01.2018 e dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019;
- redigere un atto di collaudo che abbia i contenuti dello schema adottato dal Consiglio dell'Ordine e che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 11. Sospensione dall'elenco

L'inosservanza dei seguenti obblighi comporta la sospensione temporanea dall'elenco per la formazione delle terne:

- mancato possesso di **trenta (30) CFP**.

La riammissione in elenco avverrà solo a seguito del conseguimento dei CFP.

Art. 12. Cancellazione dall'elenco

L'inosservanza dei seguenti obblighi rappresenta una grave violazione del presente regolamento da parte dell'ingegnere, con conseguente cancellazione dall'elenco per la formazione delle terne:

- mancata trasmissione all'Ordine della copia della nomina e del disciplinare d'incarico, sottoscritto dalle parti, con la determinazione del preventivo di parcella e l'eventuale sconto applicato, entro sessanta (60) giorni dalla data del conferimento d'incarico;
- mancata trasmissione all'Ordine della copia dell'atto depositato presso gli enti competenti e copia della parcella professionale, entro sessanta (60) giorni dalla data di deposito;
- mancato possesso di polizza assicurativa RC professionale;
- mancata comunicazione all'Ordine dell'eventuale sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 4;
- mancata comunicazione all'Ordine di eventuali incompetenze professionali dei progettisti dell'opera e/o del direttore dei lavori;
- mancata indicazione dell'importo stimato del costo di costruzione dell'opera, nella specifica di calcolo dell'onorario professionale.

Richiamando il precedente art.10, la redazione di un atto di collaudo carente o che non abbia i contenuti dello schema all'uopo predisposto dall'Ordine, rappresenta una grave violazione del presente regolamento da parte dell'ingegnere, con conseguente cancellazione dall'elenco per la formazione delle terne.

La cancellazione dall'elenco avviene con delibera approvata dal Consiglio dell'Ordine.

Art.13. Domanda di re-iscrizione

L'ingegnere che non rinnovi l'iscrizione all'elenco ai sensi del presente regolamento, o che fosse stato cancellato dal Consiglio dell'Ordine, potrà presentare domanda di riammissione secondo l'art. 6.



Nel caso in cui il motivo della cancellazione sia dovuto ad una delle cause di cui all'art. 12, l'eventuale reinscrizione potrà essere approvata solo dopo che siano trascorsi almeno due (2) anni dalla data di cancellazione.

Art. 14. Controlli

Il controllo del possesso dei CFP sarà fatto dall'Ordine con i dati in proprio possesso.

La verifica della polizza assicurativa RC professionale sarà condotta in sede di invio della terna, con richiesta di trasmissione, da parte dei segnalati, di copia della polizza quietanzata.

Note

Il D.L. 24.01.2012 n. 1 ha abrogato le tariffe professionali.

L'art. 9 – comma 4 del D.L. 24.01.2001 n. 1 come modificato dalla L. 08.08.2017 n. 124, risulta ora:

*“4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, al cliente il **grado di complessità dell'incarico**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì **indicare i dati della polizza assicurativa** per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. **In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.**”*

Inoltre la L. 04.08.2017, n. 124 ha introdotto all'art. 1 – comma 152: *“152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi **sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.**”*

Non essendo ad oggi disponibili, da un punto di vista professionale, documenti tecnici aggiornati per tradurre *“il grado di complessità dell'incarico”* in un obiettivo *“compenso professionale”*, a titolo meramente indicativo e solo come indicazione metodologica, la determinazione dell'onorario potrebbe avere come riferimento il D.M. 17.06.2016 *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, a cui eventualmente applicare uno sconto adeguatamente valutato.

In ogni caso il compenso deve essere equo e giustamente remunerativo, adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione, nel rispetto dell'art. 2233 del Codice Civile.

I costi di costruzione dell'opera devono essere esplicitati nella determinazione della parcella professionale e, per opere ordinarie, in mancanza di un computo metrico estimativo, sono quelli sotto riportati. Costi di costruzione diversi vanno adeguatamente giustificati.

Il volume dell'opera va calcolato vuoto per pieno, a partire dal piano di posa delle fondazioni, fino all'estradosso del solaio di copertura. L'importo comprende oltre alle opere strutturali vere e proprie (strutture, solai, murature portanti e di tamponamento) anche gli scavi e rinterri, le demolizioni e l'eventuale aggettamento della falda ed ogni altro onere accessorio.



	Edifici	Capannoni
Tipologia	[€/m ³]	[€/m ²]
Strutture in zona sismica 1	130,00	170,00
Strutture in zona sismica 2	120,00	160,00
Strutture in zona sismica 3	110,00	150,00
Strutture in zona sismica 4	100,00	140,00
Ristrutturazione completa	130,00	---

Gli importi sono soggetti ad aggiornamento ISTAT, quelli in tabella fanno riferimento al mese di luglio 2018.

Allegati:

- modello richiesta iscrizione elenco per la formazione delle terne (F.ORD.8)
- modello dell'atto di collaudo
- elenco dei comuni della provincia di Treviso divisi per tre macroaree



Comuni della Provincia di Treviso

Zona A	Zona B	Zona C
Arcade	Cappella Maggiore	Altivole
Breda di Piave	Castello di Godego	Asolo
Carbonera	Chiarano	Borso del Grappa
Casale sul Sile	Cimadolmo	Caerano di San Marco
Casier	Cison di Valmarino	Castelcuoco
Cessalto	Codognè	Castelfranco Veneto
Maserada sul Piave	Colle Umberto	Cavaso del Tomba
Mogliano Veneto	Conegliano Veneto	Crespano del Grappa
Monastier di Treviso	Cordignano	Fonte
Morgano	Cornuda	Istrana
Paese	Crocetta del Montello	Loria
Ponte di Piave	Farra di Soligo	Maser
Ponzano Veneto	Follina	Montebelluna
Povegliano	Fontanelle	Paderno del Grappa
Preganziol	Fregona	Pederobba
Quinto di Treviso	Gaiarine	Possagno
Roncade	Giavera del Montello	Resana
Salgareda	Godega di Sant'Urbano	Riese Pio X
San Biagio di Callalta	Gorgo al Monticano	San Zenone degli Ezzelini
Silea	Mansuè	Trevignano
Spresiano	Mareno di Piave	Valdobbiadene
Treviso	Medusa di Livenza	Vedelago
Villorba	Miane	Vidor
Zero Branco	Monfumo	Volpago del Montello
	Moriago della Battaglia	
	Motta di Livenza	
	Nervesa della Battaglia	
	Oderzo	
	Ormelle	
	Orsago	
	Pieve di Soligo	
	Portobuffolè	
	Refrontolo	
	Revine Lago	
	San Fior	
	San Pietro di Feletto	
	San Polo di Piave	
	San Vendemiano	
	Santa Lucia di Piave	
	Sarmede	
	Segusino	
	Sernaglia della Battaglia	
	Susegna	
	Tarzo	
	Vazzola	
	Vittorio Veneto	
	Zenson di Piave	